



30 MINUTI CON L'ESPERTO

**FONDI
E ACCANTONAMENTI
OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ
PER GLI ENTI LOCALI**

**Relatore: Gianluca Visconti – ex
Responsabile finanziario Enti locali**

RIFERIMENTO NORMATIVO «FONDI ED ACCANTONAMENTI»

Dispositivo dell'art. 167 TUEL

Fonti → Testo unico degli enti locali → PARTE II - Ordinamento finanziario e contabile → Titolo II - Programmazione e bilanci → Capo I – Programmazione

Comma1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

RIFERIMENTO NORMATIVO «FONDI ED ACCANTONAMENTI

Il più «pesante» ed importante, il FCDE.

Comma 2 . Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

RIFERIMENTO NORMATIVO «FONDI ED ACCANTONAMENTI»

Comma 3 . È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. [187](#), comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

IL SISTEMA DEI FONDI PREVEDE MOLTEPLICI OPZIONI

Il sistema degli accantonamenti non prevede solo di alimentare il FCDE in funzione del rischio di mancata riscossione, ma anche altre tipologie di accantonamento. Risorse che analizzeremo successivamente nel dettaglio . Alcuni fondi/accantonamenti sono possibili, ed altri obbligatori, al fine di garantire la copertura finanziaria di spese future, incerte nella loro entità definitiva, incerte nei tempi di emersione, le quali però con buone e ragionevoli probabilità si manifesteranno .

Proviamo a farne un elenco non esaustivo :

- Fondo garanzia debiti commerciali
- Fondo nuovi limiti di finanza pubblica
- Fondo indennità di fine mandato
- Fondo arretrati e rinnovi contrattuali
- Fondo rischi di soccombenza
- Fondo spese ed oneri futuri
- Fondo copertura perdite società ed enti partecipati
- Fondo anticipazioni di liquidità – FAL -

COME VENGONO EVIDENZIATI A RENDICONTO

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	1.763.778,67
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	10.150,00
Altri accantonamenti	322.099,07
	Totale parte accantonata (B)
	2.096.027,74
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	92.869,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	69.521,68
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.130.119,67
Altri vincoli	0,00
	Totale parte vincolata (C)
	1.292.510,71
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata agli investimenti (D)
	54.194,64
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
	1.668.869,21
	0,00

DOVE LI POSSIAMO TROVARE A RENDICONTO

ALLEGATO A/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ANNO 2024)



**30 MINUTI CON
L'ESPERTO**

DOVE LI TROVIAMO A BILANCIO

Nel bilancio di previsione sono tutti collocati e codificati in MISSIONE 20 unitamente al fondo di riserva ed al fondo di riserva di cassa .

DOVE LI TROVIAMO A BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	377.740,25 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 24.000,00	589.913,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 24.000,00	588.713,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	588.163,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	36.718,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 36.718,00	38.183,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 38.183,00	39.707,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	41.292,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	351.484,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.386.165,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 2.460.262,81	2.386.165,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 2.737.649,67	2.386.165,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00	2.386.165,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i> 0,00

QUANDO POSSIAMO/DOBBIAMO INTERVENIRE SUI FONDI?

L'intervento dell'ente per verificare il corretto e congruo stanziamento dei fondi (Ragionerie) può avvenire (o deve..... in funzione delle casistiche presenti nell'Ente!) almeno nei seguenti momenti della gestione di bilancio annuale:

1. E' necessario prevederli e stanziarli e « dimensionarli» in sede di bilancio
2. E' necessario verificare in sede di rendiconto di gestione annuale se lo stanziamento previsto a suo tempo a bilancio era congruo e coerente e se le risorse già accantonate complessivamente a bilancio sono anch'esse sufficienti, da rivedere in aumento oppure sovrastimate e da ridurre
3. E' necessario ed obbligatorio effettuare analoga revisione in sede di verifica degli equilibri di bilancio
4. E' necessario fare lo stesso ragionamento ogni qual volta si approva una variazione di bilancio . In particolare il FCDE deve essere ripreso in funzione sia dell'entità delle risorse coinvolte sia rispetto ai dati della riscossione sui RR.AA. degli anni precedenti .

FONDO DI RISERVA

L'art. 166 del Tuel dispone che nella missione "**Fondi e Accantonamenti**", all'interno del programma "**Fondo di riserva**", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino **esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti**.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, ovvero utilizzo di cassa vincolata oppure anticipo di tesoreria in essere, il limite minimo previsto è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva può essere utilizzato solo per finanziare il Titolo I della spesa.

L'utilizzo del fondo di riserva non richiede ratifica, ma solo comunicazione consiliare; che può avvenire non necessariamente entro il 31 dicembre, ma in occasione della prima seduta utile di consiglio comunale.

FONDO DI RISERVA - ATTENZIONE ALL'UTILIZZO!!

Pur sapendo che si avvicina il periodo di fibrillazione natalizia e di fine anno, caratterizzati dal sorgere di spesa imprevista e di stanziamenti insufficienti, la "carta" dell'utilizzo fondo di riserva risulta utile, ma non deve mai determinare effetto rotativo, ovvero superare il limite massimo del 2% sulle spese correnti iniziali, a seguito di prelievi e successivi reintegri.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

L'art. 166 comma 2 – quater del Tuel dispone che Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Ma come si determina il fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 166 comma 2-quater del Tuel? Arconet ha risposto a questa domanda evidenziando che il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, indicato dalla norma ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa, deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa iniziali.

FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE

Il DM 25 luglio 2023, all'art. 2 apporta modifiche al FCDE – fondo crediti dubbio esigibilità. In particolare:

all'esempio n. 5 le parole “Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.” SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della **media, calcolata secondo le tre modalità previste dalla normativa**, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, **considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente**. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto”.

FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE – MODALITA' CALCOLO -

- 1.media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- 2.rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- 3.media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X / Accertamenti esercizio X

FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE – EVOLUZIONE –

Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede **che entro il 31 marzo 2026**, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiornati, tra l'altro, per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La gestione del Fondo Garanzia Debiti **Commerciali** nel Bilancio di Previsione riveste un ruolo di grande importanza per gli enti locali, rappresentando uno strumento obbligatorio di accantonamento in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Tale fondo deve essere correttamente iscritto nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti, all'interno del Programma 3 – Altri accantonamenti, rispettando le disposizioni normative che ne regolano l'utilizzo.

Un elemento fondamentale, sancito dal comma 862 della Legge n. 145/2018, è che sul FGDC non è possibile effettuare impegni o pagamenti, poiché esso costituisce esclusivamente uno stanziamento di competenza, finalizzato alla garanzia di un equilibrio finanziario sostenibile.

Il FGDC, dunque, non è solo uno strumento tecnico, ma assume una valenza strategica per la programmazione finanziaria dell'ente.

La sua corretta iscrizione nel Bilancio di Previsione contribuisce a garantire un monitoraggio attento del ciclo dei pagamenti e a prevenire il rischio di squilibri finanziari che potrebbero compromettere la sostenibilità economica dell'ente stesso.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – COME SI CALCOLA

Sulla base delle risultanze fornite dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, gli enti locali sono chiamati a verificare la necessità di procedere con l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Questo accantonamento si applica in due fattispecie principali:

1. La mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo di almeno il 10% rispetto all'esercizio precedente.
2. Il mancato rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – COME SI CALCOLA

Nel primo caso, l'accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi, come indicato dal comma 863 della Legge n. 145/2018.

Per il secondo caso, invece, la percentuale da applicare varia in base alla gravità del ritardo registrato nell'esercizio precedente, secondo i seguenti parametri:

- *5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per beni e servizi per ritardi superiori a 60 giorni.*
- *3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni.*
- *2% per ritardi tra 11 e 30 giorni.*
- *1% per ritardi tra 1 e 10 giorni.*

Per determinare la base di calcolo, è necessario considerare le spese per beni e servizi indicate nel Macroaggregato 103, ossia il totale relativo all'importo stanziato nell'esercizio in corso.

SCADENZIARIO STOCK DEI DEBITI

Tuttavia, a partire dal 2024, è stato introdotto uno scadenziario con cadenza trimestrale, volto a garantire un monitoraggio più frequente e puntuale.

Di seguito le nuove scadenze:

- *Entro il 30 aprile 2025 deve essere comunicato lo stock di debiti commerciali riferito al 31 marzo 2025*
- *Entro il 31 luglio 2025 quello relativo al 30 giugno 2025.*
- *Entro il 31 ottobre 2025 i dati aggiornati al 30 settembre 2025.*
- *Entro il 31 gennaio 2026 dovrà essere comunicato lo stock riferito al 31 dicembre 2025.*

IMPORTANTE NOVITA' FGDC – FINALMENTE CERTEZZE -

Con la pubblicazione della Deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha finalmente sciolto il dubbio interpretativo legato all'applicazione del comma 863 della legge di bilancio 2019 che prevede: “*863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*”



**30 MINUTI CON
L'ESPERTO**

FONDO RISCHI DI SOCCOMBENZA

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia – Romagna con la [deliberazione n. 61/2024/VSG](#) fornisce una puntuale analisi sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza del fondo contenzioso e sottolinea la responsabilità dell’Organo di Revisione chiamato alla verifica della congruità degli accantonamenti.



**30 MINUTI CON
L'ESPERTO**

FONDO RISCHI DI SOCCOMBENZA

I magistrati rimarcano che la quantificazione del fondo presenta una *"indiscutibile esigenza di determinazione matematica che non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una cognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza."*

FONDO RISCHI DI SOCCOMBENZA

Il citato principio contabile All. 4/2 al d.lgs. 118/2011 fornisce al punto 5.2 lett. h) precise indicazioni in merito alla costituzione e alla quantificazione del fondo rischi contenzioso e la Corte evidenzia: *“È dunque da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite: come si è visto è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. D’altro canto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.” (Sez. Contr. Sicilia, del. n. 6/2019/SS.RR/PARI).”*

La certezza nella determinazione del fondo rischi contenzioso è dunque fondamentale sia in fase di previsione che di rendicontazione in quanto concorre a formare la situazione di equilibrio o squilibrio di un Ente avendo incidenza sugli equilibri di parte corrente e sul risultato di amministrazione.

FONDO SPESE ED ONERI FUTURI

Un "fondo spese ed oneri futuri" è un **accantonamento contabile per spese (e costi) futuri, certi nell'esistenza o nella probabilità di manifestarsi ma incerti nell'ammontare e/o nella data di manifestazione**. Rappresenta un debito stimato che l'ente accantona nel conto di bilancio, per rispettare il principio di competenza, anche prima che il costo si concretizzi. Esempi (tratti anche dalla realtà civilistica) includono fondi per manutenzione programmata, probabili rimborso di somme, garanzia per aumento costi da tensioni inflazionistiche, convenzioni che prevedono una spesa futura, possibili spese legali riferite alla prosecuzione delle stesse in differenti ed ulteriori gradi di giudizio, spese per la riscossione coattiva di entrate derivanti dalla competenza di bilancio di annualità precedenti non coperti in funzione della loro effettiva manifestazione finanziaria etc.

FONDO SPESE ED ONERI FUTURI – OPPORTUNITÀ -

Le opportunità di utilizzare il Fondo spese ed oneri futuri sono molteplici e sinceramente se utilizzate con buon senso possono aiutare l'ente a conseguire gli equilibri di bilancio e rappresentano una vera opportunità sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, che in esercizio provvisorio ed anche nella parte finale dell'anno dove in linea teorica non sarebbe più possibile fare variazioni di bilancio.

E mi spiego.....!!

FONDO SPESE ED ONERI FUTURI – OPPORTUNITÀ -

In primis, nello stanziare le somme, è necessario ragionare sul fatto che deve essere un accantonamento motivato e sostenibile/dimostrabile .

L'ente potrebbe trovarsi nella condizione di :

- Immaginare che possano esserci cause, transazioni, liti che proseguono nel futuro delle quali non si conosce con certezza la durata e/o la possibilità di accedere ad ulteriori gradi di giudizio e per le quali magari necessitino stime o perizie.
- Deve riscuotere entrate (Residui attivi) di annualità pregresse e non ha stanziato/impegnato le necessarie o sufficienti risorse per provvedere alle fasi di riscossione coattiva che attiva solo ora in realtà su entrate aventi una diversa competenza finanziaria
- Dover dare copertura finanziaria a spese future previste o prevedibili da convezioni o contratti
- Dover immaginare una copertura finanziaria alle spese ulteriori d aumento prezzi da tensioni inflazionistiche
- Casi analoghi dove vale lo stesso filologico

FONDO SPESE ED ONERI FUTURI – OPPORTUNITÀ –

Ritengo utile ricordare che :

1. le risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione desumibili dal Modello a1) allegato al Rendiconto (ed anche vincolate Modello a2)) possono essere applicate al Bilancio di previsione sia in esercizio provvisorio, che nel mese di dicembre, e se derivanti dal Rendiconto di gestione dell'esercizio n-1 possono essere applicate nell' avanzo presunto in sede di bilancio di previsione annuale. Suggerisco a questo proposito la lettura dell'a rt. 175 del TUE per quanto attiene le variazioni di bilancio
2. I fondi ed accantonamenti, possono essere un valido strumento per creare « Fondo cassa disponibile » in quegli enti che hanno delle criticità nella gestione dei flussi annuali e nella disponibilità complessiva.

FONDO PERDITE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI – PREMESSA -

La gestione finanziaria degli enti locali richiede un monitoraggio costante degli equilibri di bilancio. Tra gli strumenti introdotti dal legislatore per rafforzare la tenuta dei conti pubblici, riveste particolare importanza la costituzione del fondo perdite delle società partecipate, previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, TUSP).

Si tratta di un accantonamento obbligatorio, a carico degli enti locali che detengano partecipazioni in società il cui bilancio evidenzi un risultato negativo. Il presente contributo analizza i presupposti, le modalità operative e i recenti chiarimenti giurisprudenziali in merito.

FONDO PERDITE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI – FINALITA' -

Il fondo ha una funzione prudenziale, finalizzata a garantire che l'ente locale disponga delle risorse necessarie a far fronte – se e quando dovesse rendersi necessario – al ripiano delle perdite delle società partecipate.

Le principali caratteristiche sono:

- *Accantonamento obbligatorio, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;*
- *Rilevazione della perdita esclusivamente in base al dato approvato dall'organo assembleare della società partecipata;*
- *Determinazione dell'importo da accantonare con riferimento alle perdite non immediatamente ripianate;*
- *Imputazione contabile secondo i principi della contabilità finanziaria o civilistica, a seconda del regime contabile adottato dall'ente.*

FONDO PERDITE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI – OBBLIGATORIETA' -

Con la delibera n. 42/2024, la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata ha ribadito che la quantificazione del fondo deve essere basata sull'insieme delle perdite rilevabili al 31 dicembre, e non solo sul dato dell'ultimo esercizio.

Numerose deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti confermano il carattere tassativo della norma, che non consente approcci discrezionali né stime forfettarie.

In particolare, viene ribadito che l'obbligo:

Non equivale a un obbligo di copertura della perdita;

Non implica alcuna responsabilità per i debiti della partecipata;

È uno strumento di salvaguardia per l'ente, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali.

Il fondo perdite rappresenta uno strumento essenziale per una corretta e responsabile gestione finanziaria dell'ente locale.

La sua applicazione, oltre a essere obbligatoria, risponde a un principio di prudenza contabile e contribuisce alla trasparenza nella relazione tra ente pubblico e organismi partecipati. L'osservanza delle disposizioni normative, supportata dalla giurisprudenza contabile, è condizione imprescindibile per una sana amministrazione.

FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con **Deliberazione n. 27 del 10.03.2021**, pronunciandosi nei confronti del Comune, ha accertato la violazione dei principi contabili disciplinanti la contabilizzazione dell'indennità di fine mandato e il mancato accantonamento, in violazione dei principi contabili, del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto consuntivo degli esercizi 2017 e 2018. Circa l'accantonamento e l'appostazione in bilancio dell'indennità di fine mandato, la Sezione ritiene **non corretto l'operato del Comune che ha accantonato l'indennità di fine mandato del Sindaco in conto residui**. Tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto l'indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all'allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui **“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del”**. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

FONDO ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI

L'aumento degli oneri di personale a seguito del nuovo CCNL Funzioni locali 2023-2024, che nei prossimi giorni dovrebbe essere operativo, dopo il vaglio Corte dei Conti, richiede un immediato adeguamento degli stanziamenti della spesa di personale, sia sul 2025 sia sulle annualità successive, mediante applicazione della quota accantonata presente nel risultato di amministrazione 2024.

L'adeguamento dello stanziamento deve essere fatto, in particolare per gli enti locali che non approveranno il bilancio entro il 31 dicembre 2025, anche sull'annualità 2025 del bilancio 2025-2027, oltre chè, a scorrimento sull'annualità 2026-2027-2028.

La fonte di finanziamento 2025 sarà data dalle **entrate correnti di competenza 2025** e dall'avanzo presunto accantonato (solo in caso di tardivo riconoscimento degli arretrati - che dovrebbero essere corrisposti entro 30 giorni dalla stipula del CCNL, ai sensi art. 2 comma 3 CCNL stesso) , in quanto già disponibile nel rendiconto 2024 e non ancora applicato finora.

Gli enti locali che hanno chiuso il rendiconto 2024 in disavanzo, tuttavia non potranno applicare l'intera quota di accantonamento a fondo oneri futuri per rinnovo contratti di lavoro, a causa dell'effetto dell'art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018. In questo caso, occorre necessariamente rimpinguare lo stanziamento spese di personale attraverso risorse di competenza.

FONDO ARRETRATI E RINNOVI CONTRATTUALI

È stato calcolato che, presuntivamente, gli aumenti medi che la contrattazione nazionale prevede per i prossimi rinnovi contrattuali ammontino al 5,78% in ragione d'anno ai quali si deve aggiungere circa uno 0,30% relativo ai fondi integrativi.

A breve, già ora si sprecano, stanno uscendo tabelle di riferimento dettagliate per il conteggio degli arretrati.

Il prossimo CCNL coprirà, com'è noto, il triennio 2022-2024, dunque gli accantonamenti per il triennio 2025-2027 potranno essere quantificati in modo più preciso solo in prossimità di tale rinnovo.

Allo stato attuale si ritiene perciò prudente accantonare una somma che aggiunga al 5,78% + 0,30% per il triennio 2022-2024 almeno un ulteriore 5% per il successivo triennio.

Ipotizzando un monte salari 2024 già compreso dell'incremento del 5,78%, su tale ammontare si calcoli un ulteriore 5% per coprire prudenzialmente il periodo 2025-2027.

FONDO NUOVI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA

In riferimento all'obbligatorio accantonamento a Titolo I Missione 20 Programma 03 codice U.1.10.01.07.001 del fondo obiettivi di finanza pubblica sulle annualità 2025-2029, come da art. a comma 788 e 798 Legge 207/2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del giorno 22 aprile u.s. si segnala di fare attenzione alle piccole differenze negli importi attribuiti agli enti locali soggetti rispetto alla prima versione **comunicata a fine gennaio 2025**. La Gazzetta Ufficiale ha confermato - essendo d'altronde un mero comunicato - i dati del fondo obiettivi di finanza pubblica 2025-2029 inseriti nel DM 4 marzo 2025.

Si precisa, quindi, che è necessario adeguare l'accantonamento a bilancio solo per gli enti che avevano effettuato l'accantonamento sulla base dei dati pubblicati sul sito MEF a fine gennaio 2025 e poi corregge le annualità successive sino all'esercizio 2029.

FONDO NUOVI LIMITI DI FINANZA PUBBLICA – COME GESTIRLO E PER QUALI UTILIZZI -

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all'art. 1 commi da 784 a 795 dispone il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, enti locali e regioni.

Le disposizioni sono efficacemente sintetizzate nella Nota del servizio studi del Senato

l comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un'economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell'esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo.

E SE NON RISPETTO I VINCOLI E NON CONSEGUO IL RISULTATO ?

Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).

FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ – FAL -

La Corte Conti Lazio con delibera n. 89/2024 ha confermato la procedura corretta per la contabilizzazione del Fondo anticipo liquidità.

L'Ente dovrà iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa e, in sede di rendiconto, ridurre, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato. Inoltre, la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL va iscritta nell'entrata di bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL. Da ultimo, al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

COME LO SI CONTABILIZZA?

Ricordiamo in proposito, che il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi prevede al paragrafo 3.20 bis:

Le anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

- a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;
- b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è **iscritto un fondo anticipazione di liquidità**, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predisponde l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
- d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, **come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione**, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 .

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce “Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti”.

NECESSITA' DI EQUILIBRIO TRA CONGRUITA' E PRUDENZA

Con una recente pronuncia della Sezione per la Sardegna, la Corte dei conti ha fatto un interessante disamina sulla natura e finalità degli accantonamenti di bilancio. L'occasione, come sempre, viene dalla verifica dei questionari dell'organo di revisione di un comune resi ai sensi della legge n. 266/2005. In particolare l'ente in esame non aveva previsto alcun accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di fondo contenzioso. Dopo aver rammentato la necessità di una costante ricognizione ed aggiornamento del contenzioso formatosi quale condizione per la corretta quantificazione del relativo fondo, la Corte ha ricordato le finalità degli accantonamenti di bilancio, sia in sede preventiva che consuntiva

[Deliberazione n. 87/2025/PRSE della Corte dei conti, Sezione Sardegna](#)

NECESSITA' DI EQUILIBRIO TRA CONGRUITA' E PRUDENZA

In particolare, i magistrati sardi hanno rammentato che “*(...) nell’ordinamento contabile armonizzato, al fine di assicurare l’equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti locali e territoriali è stato costruito un sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di “accantonamenti” e di “fondi”*””. Questi, sia nel bilancio di previsione che nel risultato d’amministrazione (analogamente a quanto accade nella contabilità civilistica, con gli accantonamenti in conto economico ed i fondi nel passivo dello stato patrimoniale) “*(...) contribuiscono a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive*”.

NECESSITA' DI EQUILIBRIO TRA CONGRUITA' E PRUDENZA

”. La loro quantificazione, tuttavia, deve essere congrua per due ragioni. Da un lato è necessario garantire un’adeguata copertura del rischio sottostante; dall’altro, è doveroso evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario, irrigidendola impropriamente. Il ragionamento dei magistrati sardi può essere esteso per analogia a tutti gli accantonamenti di bilancio, a partire dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che ne costituisce la componente principale.

Quello che chiede la Corte, in sostanza, è di individuare il necessario equilibrio fra il principio della congruità e quello della prudenza. Il primo, lo ricordiamo, consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il secondo, invece, da applicarsi a tutti i documenti contabili dell’ente, è elemento fondamentale del processo formativo delle valutazioni in essi presenti. I suoi eccessi devono però essere evitati in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi tali da rendere il sistema di bilancio inattendibile. Esso non deve condurre all’arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, dei proventi e delle valutazioni del patrimonio dell’ente, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto.



**30 MINUTI CON
L'ESPERTO**

Conclusion....

Come sempre ringrazio dell'attenzione e spero che in questo piccolo contributo vi siano spunti interessanti su cui riflettere e su cui lavorare

!!!